

COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

**PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2017 -2019**

D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N.97 MODIFICATIVO DEL D.LGS 14 marzo 2013 n. 33

RECEPITO DALLA L.R. N.16 DEL 15.12.2016 MODIFICATIVA DELLA L.R. 29.10.2014, n. 10

IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO CIVICO, PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI.

La sezione del sito istituzionale comunale denominata "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla normativa citata è stata organizzata come da schema seguente nelle sezioni e sotto-sezioni all'interno delle quali verranno inseriti i documenti, le informazioni e i dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Note: Sottosezioni della sezione " Amministrazione trasparente" e relativi contenuti".

- a) La sezione "Amministrazione trasparente" è stata organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sottosezione . l'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sottosezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni saranno mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
- b) L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione potranno essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".
- c) Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

**INTERFERENZE CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 80 dd. 13.12.2016**

art. 2 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dal Comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Contenuti della Sezione "Amministrazione trasparente" istituita sulla home-page del sito internet adeguati alle richiamate disposizioni statali e regionali.

TRIENNIO 2017 -2019

Denominazione sottosezione 1 livello	Denominazione sottosezione 2 livello	NORME DI RIFERIMENTO	SOGGETTI RESPONSABILI	PERIODICITA' AGGIORNAMENTI	STATO DI ATTUAZIONE
Disposizioni generali	Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) - DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 12 DD. 21.03.2017 CHE APPROVA IL PCPT E IL PTTC - PTPC 2017-2019 - PTTI 2017-2019 - RELAZIONE DEL SEGRETARIO SULL'ATTIVITA' SVOLTA dd. 22.02.2017 - CIRCOLARE DEL SEGRETARIO SUL NUOVO ACCESSO CIVICO (FOIA) DD. 22.02.2017 - MODULISTICA: A1 Richiesta pubblicazione atti di cui la pubblicazione è obbligatoria A2 Rinnovo richiesta al potere sostitutivo di pubblicazione obbligatoria B Richiesta accesso agli atti la cui pubblicazione non è obbligatoria (FOIA)	Art. 10, c. 8 lett.a	Ufficio Protocollo	Annuale	SI
	Atti generali Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni altro atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.	Art. 12, c. 1 e c.2	Ufficio Protocollo	Una volta per tutte	SI

Organizzazione	<p>Organi di indirizzo politico-amministrativo</p> <p>Composizione di Giunta Consiglio e commissioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; - il curriculum - i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; <p>Con specifico riferimento all'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 : sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1.</p> <p>Pertanto, sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, a pubblicare i dati e le informazioni previste dall'articolo 14, lettera da a) ad e) dell'articolo 14 (atto di nomina o di proclamazione, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggio di servizio e missioni, dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti). Obbligati a pubblicare i dati nei comuni sono; sindaco, assessori e consiglieri.</p>		Ufficio Protocollo	All'insediamento e in caso di variazione	SI
	<p>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati per casi specifici</p> <p>Art. 47</p> <p>Sanzioni per casi specifici</p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	Art. 47	Ufficio finanziario	In caso di variazione	SI

consulenti e collaboratori	Articolazione degli uffici Le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati tra gli altri, i dati relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, - illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche, - Organigramma, competenze dei funzionari responsabili di PEG,Uffici nome responsabili indirizzi posta pec e e-mail. 	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Ufficio Personale	In caso di variazione	SI
	Telefono , posta elettronica e posta elettronica certificata Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Art. 13, c. 1, lett. d	Ufficio Protocollo	In caso di variazione	SI
	Obbligo di pubblicare ed aggiornare le seguenti informazioni relative solo ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti: a) Estremi dell'atti di conferimento dell'incarico; b) Il curriculum vitae; c) I dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia. L.P. 12 settembre 2008 n. 16.(*) (*)Il Capo I-bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, che disciplina l'attività contrattuale, disciplina l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, fissandone i relativi principi.	Art. 15, c. 1,2*	Ufficio personale	Ad ogni affidamento impegno di spesa	SI

Personale	Incarichi amministrativi di vertice Solo relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti: a) estremi degli atti di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae; c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia. L.P. 12 settembre 2008 n. 16.	Art. 15,c.1,2*	Ufficio personale	Ad ogni variazione	SI
	Dirigenti				
	Dotazione organica art. 4 L.R. 25 maggio 2012, n. 2: (Trasparenza) 1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale. 2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.	Per i comuni della regione T.A.A. in luogo degli artt. 16 e 17 del decreto si applica l'art. 4 della L.Reg. 25 maggio 2012, n. 2.			
	Personale non a tempo indeterminato		Ufficio personale	Ad ogni variazione	SI
	Tassi di assenza		Ufficio personale	Annuale	SI
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Elenco degli incarichi conferiti od autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis Art. 18, c. 1	Ufficio personale	In caso di conferimento	SI
	Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis Art. 21, c. 1	Ufficio personale	Ad ogni variazione	SI

	Contrattazione integrativa Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis Art. 21, c. 2	Ufficio personale	Ad ogni variazione	SI
Bandi di concorso	Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Art. 19	Ufficio personale	Contestualmente alla emissione	SI
Performance	Ammontare complessivo dei premi Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale.	In luogo di quanto prevede l'art. 20 del decreto si applica l'Art. 1 lett. f) della L.R. 10/2014	Ufficio personale	Annuale	SI

Enti controllati	Società partecipate 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.	Art. 22, c. 1, lett. a) e b) Art.22,c.2,3	Ufficio finanziario	Annuale	SI
	Enti di diritto privato controllati l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, controllati dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.	Art. 22,c.1,lett.c)	Ufficio finanziario		
Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra amministrazione e gli enti istituiti, vigilati e finanziati o dei quali nomini amministratori o dei quali detenga quote di partecipazione o dell'attività di servizio pubblico affidate ad enti di diritto privato o enti di diritto pubblico comunque riconosciuti.	Art. 22,c.1 lett. d	Ufficio finanziario	Annuale	In formazione

Provvedimenti	<p>Provvedimenti degli organi indirizzo-politico</p> <p>ART. 23</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p> <p>Nota: L'articolo 23 Si applica interamente con esclusione della lettera b. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>	ART. 23	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI
	<p>Provvedimenti dei dirigenti</p> <p>Nota: L'articolo 23 Si applica interamente con esclusione della lettera b. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>	Art. 23	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI

Bandi di gara e contratti	<p>Art. 37, c.1,2 :Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p> <p>Nota: Art. 1 comma 1 lett.I) L.R. 10/2014 : In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia. I-bis</p>	Art. 1 comma 1 lett. I) L.R. 10/2014.	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<p>Criteri e modalità</p> <p>Art. 1 comma 1 lett. i): in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e ss.mm. :</p> <p>"Articolo 7 (Misure di trasparenza)</p> <p>1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione , con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore a 1.000 euro:</p> <p>a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese; b) (soppressa) c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.</p> <p>2. Gli enti indicati al comma 1 possono [, con deliberazione del proprio organo esecutivo,] disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:</p> <p>a) nome e dati fiscali del beneficiario; b) importo; c) norma o titolo alla base dell'attribuzione; d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p> <p>3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di</p>	In luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della L.R. 13.12.2012,n. 8	Ufficio attività sociali	Ad ogni variazione	SI

	<p>siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.</p> <p>4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.</p> <p>5-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.</p> <p>6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.</p> <p>7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."</p>				
	Atti di concessione	In luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8	Ufficio attività sociali	Annuale	In formazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Art. 1 lett. b) della L.R. 10/2014: bilancio di previsione, consuntivo, piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione.	Art. 1 lett. b) della L.R. 10/2014.	Ufficio finanziario	Ad ogni approvazione	SI
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 identificativi degli immobili posseduti.	Ufficio finanziario	Ad ogni approvazione	In formazione
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30 Canoni di locazione o di	Ufficio finanziario	Ad ogni approvazione	In formazione

		affitto versati o percepiti.			
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31, c. 1 I rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile unitamente agli atti cui si riferiscono e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Art. 31, c. 1	Ufficio finanziario	Annuale	SI
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Art. 33	Ufficio finanziario	Annuale	SI
Opere pubbliche	Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.	Art. 38 Compatibilmente con le leggi provinciali	Ufficio LL.PP.		
Pianificazione e governo	Gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti.	Art. 39 Compatibilmente con le leggi	Ufficio urbanistica	Ad ogni approvazione	SI

del territorio		provinciali			
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.	Art. 40 Compatibilmente con le leggi provinciali	Ufficio territorio e ambiente	Ad ogni approvazione	In formazione
Interventi straordinari e di emergenza	1. Provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 1-bis I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.	Art. 42	Ufficio LL.PP. Territorio e ambiente Polizia urbana	Ad ogni approvazione	SI
Altri contenuti					In formazione

*** Come da deroghe specifiche introdotte dalla L.R. n. 10/2014 e s.m.**

ALLEGATO B Al D.Lgs n. 33/2013 e s.m. (art. 9 bis) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI

Art. 9-bis. Obbligo di Pubblicazione delle banche dati
(articolo introdotto dall'**art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016**)

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

PER I COMUNI DELLA REGIONE T.A.A. SOLO PER I DATI PER I QUALI SUSSISTE L'OBLIGO DI TRASMISSIONE ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. a) della L.R. 16/2016 . ALLEGATO B al D.Lgs n. 33/2013 e s.m. art. 9 bis.				
	Nome della banca dati	Amm. che detiene la banca dati	Norma/e istitutiva/e della banca dati	Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 e s.mm. per i Comuni della Regione T.A.A. da applicare solamente se sussiste l'obbligo di trasmissione dei dati.
1.	Perla PA	PCM-DFP	-Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; -art. 1, co. 39-40, della legge n. 190 del 2012	Art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
2.	SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche	MEF-RGS (IGOP)	Artt. 40-bis, co. 3, e 58-62 del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
3.	Archivio contratti del settore pubblico	ARAN CNEL	Artt. 40-bis, co. 5, e 47, co. 8, del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
4.	SIQuEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali	Corte dei conti	Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del 2005	Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)
5.	Patrimonio della PA	MEF-DT	- Art. 2, co. 222, della legge n. 191 del 2009; - art. 17, co. 3-4, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014	Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli organi di governo); art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
6.	Rendiconti dei gruppi consiliari regionali	Corte dei conti	-Art. 1, co. 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012; -d.P.C.M. 21 dic. 2012	Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
7.	DAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	MEF-RGS	- Art. 13 della legge n. 196 del 2009; -decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 23411 del 2010; -d.lgs. n. 229 del 2011; -d.lgs. n. 228 del 2011;	Art.29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche) Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori) Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
8.	REMS (RealEstate Management)	Demanio		Art. 30 (beni immobili e gestione del patrimonio)

	System) -Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale			
9.	BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	- Art. 62-bis del d.lgs. n. 82 del 2005; - art. 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)
10.	Servizio Contratti Pubblici	MIT	Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11, del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)